

**SENATO ACCADEMICO**  
**Seduta del 20 Gennaio 2009**

**Sono presenti:** il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Guido Pescosolido, Prof. Roberto Antonelli (entra ore 16.15), Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16.05), Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof. Mario Caravale, Prof. Arolbo Barbieri, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giovanbattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:** Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Lucio Barbera, Roberto Nicolai, Federico Masini, Luciano Zani, Vincenzo Ziparo, Stefano Puglisi Allegra, Attilio De Luca, Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Bigini, Luciano Caglioti, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

**Assenti giustificati:** Prof.ssa Rosanna Pettinelli.

**Assenti:** Prof. Roberto Palumbo, Prof. Carlo Angelici e Prof. Franco Chimenti.

.....**o m i s s i s**.....

Università degli Studi  
"La Sapienza"

Senato  
Accademico

Seduta del

20 GEN. 2009

## Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui alla legge n. 398/89"

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione.

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la "frequenza delle scuole di Specializzazione", previste dal Regolamento didattico emanato ai sensi del D.M. 270/2004.

Nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002 è stato previsto all'articolo 64, comma 3, che la gestione delle suddette borse venisse disciplinata con Regolamenti interni.

In attuazione alla suddetta previsione normativa, sia statale che Universitaria, è stato redatto l'allegato Regolamento che si sottopone, pertanto, all'approvazione di questo Consesso.

Il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2009/10 e si applicherà ai soli immatricolati del predetto anno accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

Il Presidente invia il Senato a deliberare.

Allegato quale parte integrante: Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui alla legge n. 398/89" (allegato 1)

RIPARTIZIONE IV  
IL CAPO DEL SETTORE I  
Dr.ssa Felicia Iovane

uw

R

11.5



Senato  
Accademico

Seduta del

20 GEN. 2009

**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

**VISTA** la legge 398/89 concernente norme in materia di borse di studio;

**VISTO** che nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002, all'articolo 64 comma 3 è previsto che la materia delle borse di studio venga disciplinata con Regolamenti interni;

**ESAMINATA** la relazione in itinere;

**Con voto unanime**

**DELIBERA**

di approvare l'allegato Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui alla legge n. 398/89", a decorrere dall'anno accademico 2009/2010 per i soli immatricolati al predetto anno accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

11.5



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 398/89"

### **ART. 1 – Finalità e natura delle borse di studio**

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la "*frequenza delle scuole di Specializzazione*", previste dal Regolamento didattico emanato ai sensi del D.M. 270/2004.

Le Scuole di Specializzazione hanno la durata prevista dalle specifiche norme di legge o dalle direttive dell'Unione Europea.

Possono accedere alle Scuole di Specializzazione gli studenti in possesso di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento.

Le borse di studio sono destinate agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84 art. 4, e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

### **Art. 2 – Norme comuni ed incompatibilità**

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 della legge 398/89, chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con un reddito personale complessivo annuo lordo superiore al limite individuato con decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 i dipendenti pubblici che fruiscano della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio.

### **ART. 3 – Modalità di ripartizione del finanziamento destinato alle borse**

Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Le borse di studio sono ripartite dal Senato Accademico sulla base della durata della scuola e del numero degli iscritti a ciascuna scuola nell'anno accademico precedente



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

a quello di emanazione del bando per l'accesso alle Scuole di Specializzazione, e nel caso di scuole di nuova istituzione, sulla base dei posti messi a concorso.

## **ART. 4 - Importo e durata delle borse**

Le borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono erogate per l'intera durata del corso a condizione che si verifichi il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti.

L'importo delle borse è pari ad € 6.715,00 per ciascuno degli anni di durata della Scuola stessa.

Tale importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico<sup>1</sup>.

## **ART. 5 - Modalità di attribuzione delle borse di studio**

Le borse di studio vengono conferite con decreto del Rettore a coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 6, in base al numero di borse attribuite alle singole scuole dal Senato Accademico, sia a cittadini italiani che stranieri.

## **ART. 6 - Requisiti per l'assegnazione delle borse di studio**

I requisiti richiesti ai laureati di cui all'art. 1 per poter accedere alle borse di studio al 1° anno sono i seguenti:

- 1) essere utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione alle Scuole di Specializzazione e conseguentemente iscritti;
- 2) impegnarsi a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2.

Il mantenimento della borsa di studio negli anni successivi è subordinato a:

- 1) superamento dell'esame finale annuale previsto per l'anno di corso precedente;
- 2) ammissione ed iscrizione al 2° anno di corso o successivi;
- 3) conferma di non aver superato il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2 del presente regolamento, per l'anno di corso precedente;
- 4) impegno a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2, per il nuovo anno di corso.

Con riferimento all'ultimo anno di corso della Scuola di Specializzazione, il mantenimento della borsa di studio è subordinato al superamento dell'esame finale della Scuola stessa. Qualora lo specializzando non superi tale esame, ovvero superi il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2, sarà tenuto alla restituzione dell'ultimo rateo annuale di borsa di studio.

## **ART. 7 - Erogazione, decadenza e sospensione delle borse di studio**

Il pagamento dei ratei annuali delle borse agli aventi titolo, avverrà in un'unica soluzione, in esito a quanto previsto nel precedente art. 6.

---

<sup>1</sup> Attualmente l'art. 1 comma 212 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha prorogato il blocco dell'importo della borsa



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

La non osservanza delle norme statutarie della Scuola ovvero il mancato superamento dell'esame entro la sessione prevista e la conseguente iscrizione fuori corso o ripetente ovvero il superamento del reddito di cui all'art. 2 previsto nel primo anno di corso, comportano la decadenza dal diritto alla borsa e la conseguente restituzione della rata percepita.

A coloro che nel corso degli studi perdano il possesso del requisito del reddito di cui all'art. 2 verrà applicata la sospensione della borsa fino a quando perduri tale condizione. Qualora si ripristini il requisito prescritto, l'interessato dovrà, a sua cura, comunicarlo, entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione della borsa, al competente ufficio della Ripartizione IV - Studenti.

## **ART. 8 – Dati personali**

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 9 – Controlli e Sanzioni**

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

## **Art. 10 – Norma finale**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2009/10 e si applicherà ai soli immatricolati del predetto anno accademico.